



Secondo l'avvocato generale Bot, il vettore aereo è tenuto a fornire assistenza ai passeggeri il cui volo sia stato cancellato a causa di circostanze eccezionali come la chiusura dello spazio aereo in seguito all'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull

Il diritto dell'Unione non prevede né l'esenzione né limiti impliciti, temporali o pecuniari, a tale obbligo di assistere i passeggeri (alloggio, pasti, bevande)

In caso di cancellazione del volo, il diritto dell'Unione¹ obbliga il vettore aereo ad offrire ai passeggeri assistenza nonché una compensazione pecuniaria. Per quanto riguarda l'obbligo di assistenza, e per provvedere ai bisogni immediati dei passeggeri, il vettore aereo deve fornire gratuitamente, in congrua relazione alla durata dell'attesa, pasti e bevande e, all'occorrenza, una sistemazione in albergo, un trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione nonché mezzi di comunicazione con i terzi. Il vettore aereo deve adempiere tale obbligo anche quando la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali, ossia circostanze che non avrebbero potuto essere evitate anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Per quanto attiene all'obbligo di compensazione pecuniaria, invece, il vettore non è tenuto a rispettarlo se riesce a dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a siffatte circostanze.

In seguito all'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull, lo spazio aereo della maggior parte dell'Europa del Nord – compresi in particolare gli spazi aerei irlandese e britannico – è stato chiuso tra il 15 ed il 23 aprile 2010, a causa del rischio causato dalla nube di cenere vulcanica. Successivamente, e fino al 17 maggio 2010, lo spazio aereo di vari Stati membri a partire dai quali e verso i quali la compagnia aerea Ryanair operava, è stato chiuso sporadicamente ed in modo intermittente.

La sig.ra McDonagh era uno dei passeggeri il cui volo da Faro a Dublino, previsto per il 17 aprile 2010, è stato cancellato a seguito dell'eruzione vulcanica. Solo il 22 aprile 2010 i voli fra l'Irlanda e l'Europa continentale riprendevano, e la sig.ra McDonagh poteva infine rientrare in Irlanda il 24 aprile 2010. Essa ritiene che la Ryanair non le abbia prestato l'assistenza necessaria e che la compagnia aerea sia tenuta a versarle una compensazione pecuniaria ovvero un risarcimento danni per un importo di circa 1 130 euro, corrispondente alle spese che ha sostenuto per pasti, bevande, sistemazione alberghiera e trasporto.

Le Dublin Metropolitan District Court (Irlanda), investita della controversia, chiede, in sostanza, alla Corte di giustizia se la chiusura dello spazio aereo a seguito dell'eruzione di un vulcano rientri nella nozione di «circostanze eccezionali» che obbligano il vettore aereo a prestare assistenza ai passeggeri, o se essa vada collocata in una categoria che va oltre le circostanze eccezionali, idonea ad esentare il vettore dall'obbligo di fornire assistenza ai passeggeri. In tale contesto, si chiede altresì alla Corte di chiarire se l'obbligo di assistenza debba essere limitato sotto il profilo temporale o pecuniario.

¹ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

L'avvocato generale Bot ricorda, innanzi tutto, che la nozione di «circostanze eccezionali» non è definita dal diritto dell'Unione. Precisa che la sua portata deve essere stabilita tenendo conto del senso abituale del termine nel linguaggio corrente, del contesto in cui esso è utilizzato e degli scopi perseguiti dalla normativa cui appartiene. Nel linguaggio corrente, questa nozione designa tutte le circostanze di cui il vettore aereo non ha il controllo. Si tratta in effetti di un evento che non è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine. L'avvocato generale ritiene che tutti gli eventi che corrispondono a questi criteri debbano rientrare nella medesima nozione, senza che ci sia spazio per una categoria distinta di eventi «particolarmente eccezionali» che comporterebbe la totale esenzione dagli obblighi del vettore aereo.

Questa analisi è corroborata sia dall'obiettivo della normativa dell'Unione in questa materia – ossia un elevato livello di tutela dei passeggeri aerei – sia dal contesto in cui essa si inserisce, caratterizzato dalla particolare vulnerabilità dei passeggeri che si ritrovino bloccati all'aeroporto a causa del sopravvenire di circostanze eccezionali.

Secondo l'avvocato generale, è questo il motivo per cui il legislatore dell'Unione ha ritenuto che, a differenza di quanto accade per l'obbligo di compensazione pecuniaria gravante sul vettore aereo – che non è dovuto quando questi dimostra che la cancellazione del volo è frutto di circostanze eccezionali che non si potevano evitare – l'obbligo di assistenza deve invece perdurare, a prescindere da quale sia l'evento all'origine della cancellazione ed indipendentemente da un'eventuale responsabilità del vettore aereo. In proposito, egli ritiene che l'assistenza ai passeggeri aerei sia a maggior ragione importante e fondamentale quando questi subiscono la cancellazione del loro volo come conseguenza dell'eruzione di un vulcano che ha provocato la chiusura dello spazio aereo di numerosi Stati membri, per diversi giorni, costringendo in tal modo taluni passeggeri a rimanere in aeroporto, molto spesso lontani dalla propria casa, in attesa della riapertura di tale spazio aereo.

Pertanto, l'avvocato generale conclude che circostanze quali la chiusura dello spazio aereo a seguito dell'eruzione di un vulcano costituiscono circostanze eccezionali ai sensi diritto dell'Unione.

Peraltro, dopo aver ricordato che la normativa europea non contiene limiti impliciti, temporali e pecuniari, all'obbligo di assistenza ai passeggeri, l'avvocato generale spiega che l'assistenza si rivela particolarmente importante quando si verificano circostanze eccezionali che perdurano nel tempo. È proprio quando l'attesa dovuta alla cancellazione del volo è particolarmente lunga che è necessario assicurarsi che il passeggero aereo che ha subito la cancellazione del volo abbia accesso ai prodotti ed ai servizi di prima necessità, e ciò per tutta la durata dell'attesa. Una limitazione all'obbligo di assistenza svuoterebbe la normativa europea di parte della sua utilità, poiché i passeggeri aerei coinvolti, nel giro di qualche giorno, sarebbero abbandonati al loro destino.

Secondo l'avvocato generale, questa constatazione non incide sulla validità della normativa europea alla luce, in particolare, dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. L'obbligo di assistenza gravante sui vettori aerei non sembra sproporzionato, in particolare in quanto questi ultimi sono liberi di ripercuotere i costi derivanti da quest'obbligo sul prezzo del biglietto aereo. Peraltro, la Ryanair ha già provveduto a farlo, istituendo, nell'aprile 2011, una tassa specifica per finanziare i costi sostenuti per assistere i passeggeri che avevano subito la cancellazione del volo a causa dell'eruzione del vulcano islandese.

Per l'avvocato generale, l'obbligo di assistenza non contrasta neppure col principio generale di non discriminazione, in quanto le diverse modalità di trasporto, sotto il profilo delle loro condizioni di utilizzo, non sono intercambiabili. Pertanto, la situazione delle imprese che operano nel settore di attività di ciascuna di tali modalità di trasporto non è paragonabile. Inoltre, in materia di trasporto aereo, i passeggeri vittima di una cancellazione o di un ritardo prolungato di un volo si trovano in una situazione obiettivamente diversa da quella che sperimentano i passeggeri degli altri mezzi di trasporto in caso di incidenti della stessa natura.

Di conseguenza, l'avvocato generale propone alla Corte di rispondere che la normativa europea non contiene né un esonero né una limitazione impliciti dell'obbligo di assistere i passeggeri il cui volo sia stato cancellato a seguito di circostanze eccezionali. Tale constatazione non rimette in discussione la validità di tale normativa.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106